

adottato dallo Stato per la determinazione delle annualità, che vengono ora liquidate alle Ditte stesse, verrebbe ad incidere totalmente su quest'ultime, il che sarebbe contrario anche allo spirito delle varie intese intercorse fra gli Istituti finanziari ed il Ministero delle Finanze.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone pertanto nuovamente all'On. Consiglio di Amministrazione perché voglia decidere:

a) se debba mantenersi fermo il principio della integrale esenzione dei contratti già stipulati, anche per quanto si riferisce agli sconti delle annualità statali in questione ed applicare quindi a tali operazioni il saggio del 6,50%, confermato dall'On. Consiglio, con la deliberazione del 25 aprile u. sc., e ciò qualunque sia il saggio ora adottato dallo Stato nella liquidazione delle annualità stesse;

b) se invece, tenute presenti le condizioni di mercato, nonché quanto particolarmente segnalato da S. E. Serpieri, debbasi, per dette annualità, adottare i criteri seguiti dall'On. Consiglio in occasione della prima riduzione del saggio al 6,50%, e cioè adattare per le annue